



COMUNE DI STRA

PROVINCIA DI VENEZIA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE NUMERO 22 DEL 12-09-2008

Oggetto:

**MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE SULLA TOPONOMASTICA E LA
NUMERAZIONE CIVICA.**

N. _____ Reg. Pubbl.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico, su conforme dichiarazione del messo, che copia della presente delibera è stata affissa oggi all'Albo Pretorio per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

Li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to CURATOLO DOTT. SANTO

La presente copia è conforme all'originale

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE

CURATOLO DOTT. SANTO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la suesesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune per cui la stessa è

DIVENUTA ESECUTIVA

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to CURATOLO DOTT. SANTO

L'anno **duemilaotto** addì **dodici** del mese di **settembre** alle ore

12:00, nella Residenza Municipale, è presente:

la Dott.ssa Piera Bumma, Commissario Straordinario nominato

con Decreto del Presidente della Repubblica del 24 aprile 2008

che, con la presenza del Segretario Generale Dott. Santo Curatolo,

assume la seguente deliberazione:

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Il Commissario Straordinario
F.to

Il Segretario Comunale
F.to CURATOLO DOTT. SANTO

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott.ssa Piera Bumma

Vista la proposta di delibera n. 26 del 11.09.2008 (all. a).

Visto che su di essa sono stati acquisiti i pareri di cui all'articolo 49 del D.lgs. n. 267/2000.

Ritenuta la proposta meritevole di approvazione.

Ritenuto altresì dover procedere con urgenza.

DELIBERA

1) di approvare l'allegata proposta di delibera n. 26 del 11.09.2008 (all. a).

2) di rendere la presente delibera immediatamente esecutiva.

Proposta di deliberazione del Commissario Straordinario n. 26 del 11.09.2008

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n.30 del 29.06.2007 con la quale si è approvato

il Regolamento in oggetto;

VISTO che questo Ente si è avvalso della facoltà offerta dall'art.10 della Legge n.1228/1954 di addebitare al proprietario dell'immobile il costo della targhetta e della sua posa in opera;

VISTO che in fase di esecuzione del servizio di rifacimento della numerazione civica è emerso un forte malessere dei cittadini in merito alla decisione di far pagare loro il costo della targhetta;

PRESO ATTO che gli ex Capigruppo dell'Amministrazione Comunale appena sciolta nell'aprile del corrente anno si sono fatti portavoce di tale malessere e con nota in data 9 corrente mese hanno chiesto al sottoscritto Commissario di porre a carico dell'Amministrazione Comunale il costo del servizio di revisione della numerazione civica;

PRESO ATTO che il costo del servizio risulta già finanziato nel 2007 con mezzi propri dell'Amministrazione e che nel corrente Bilancio non è stata prevista alcuna entrata derivante dal rimborso dei cittadini del costo della targhetta;

RITENUTO di voler accogliere tale istanza e conseguentemente modificare l'articolo 19 del Regolamento;

VISTO che sulla presente proposta di deliberazione è stato acquisito il parere tecnico del Responsabile del Servizio Affari Generali;

DELIBERA

- di sostituire, per i motivi esposti in premessa, il 1° comma dell'articolo 19 del Regolamento comunale sulla toponomastica e la numerazione civica, con il seguente:

“ 1. Salvo il caso in cui si proceda al rifacimento integrale della numerazione civica, la spesa della targhetta è a carico dei proprietari dei fabbricati.”

- di dare atto che sulla base di tale modifica il Regolamento viene ad avere la formulazione allegata che sostituisce quella allegata alla delibera consiliare n. 30/2007.

COMUNE DI STRA
PROVINCIA DI VENEZIA
P.ZZA MARCONI 21 – C.F.:82007270273

**REGOLAMENTO COMUNALE
SULLA TOPONOMASTICA E LA
NUMERAZIONE CIVICA**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 30 DEL 29/06/2007

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. _____ DEL _____

INDICE

- Art. 1: Oggetto del regolamento
- Art. 2: Definizione di area di circolazione
- Art. 3: Normativa di riferimento
- Art. 4: Divieto di denominazione
- Art. 5: Obblighi degli uffici comunali
- Art. 6: Responsabile del procedimento
- Art. 7: Potere di iniziativa
- Art. 8: Competenza per la denominazione
- Art. 9: Autorizzazione alla denominazione
- Art. 10: Piano topografico
- Art. 11: Adempimenti ecografici
- Art. 12: Numerazione civica
- Art. 13: Accessi esclusi dalla numerazione civica
- Art. 14: Numerazione civica per località
- Art. 15: Casi particolari di numerazione civica
- Art. 16: Numerazione interna
- Art. 17: Caratteristiche della targhetta
- Art. 18: Richiesta numero civico
- Art. 19: Oneri
- Art. 20: Norme abrogate
- Art. 21: Casi non previsti dal presente regolamento
- Art. 22: Rinvio dinamico
- Art. 23: Entrata in vigore

Art. 1 – Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento,

- disciplina la denominazione e la mutazione di denominazione delle aree di circolazione.

- disciplina la dedica a persone di monumenti, lapidi o altro ricordo permanente, compresa la denominazione di scuole, impianti sportivi, giardini, edifici e, in generale, località, strutture e aree diverse da quella di circolazione pubblica.

- regolamenta le iscrizioni lapidarie da apporre a cura e spese del Comune o dei privati, o di enti diversi dal comune, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o da esso immediatamente leggibili.

Art. 2 – Definizione di area di circolazione.

1. Per area di circolazione si intende ogni spazio del suolo pubblico o aperto al pubblico, di qualsiasi forma e misura, destinato alla viabilità.

2. Ogni via, strada, comprese le strade private, purché aperte al pubblico, corso, viale, vicolo, calle, salita, piazza, piazzale, largo, campiello e simili costituisce distinta area di circolazione e deve essere distinta da una propria denominazione.

3. Non si può dare la stessa denominazione a più aree di circolazione della stessa specie, non possono esistere due vie o due piazze, etc. con la stessa denominazione anche se ubicate in località diverse del comune, mentre è ammessa l'omonimia quando si tratta di aree di circolazione di specie diverse.

4. La denominazione delle aree di circolazione deve essere indicata su targhe di materiale resistente, apposte a cura del settore ll.pp., manutenzione e ambiente o ditta incaricata dal comune:

a) per ciascuna via e simili, almeno ai due estremi a sinistra di chi vi entra;

b) per ciascuna piazza o simili, a sinistra di chi vi entra dalle principali vie che vi danno accesso.

Art. 3 – Normativa di riferimento.

Per la formulazione del presente regolamento è stato fatto riferimento alle seguenti norme:

a) R.D.L. 10 maggio 1923, n. 1158, recante “Norme per il mutamento del nome delle vecchie strade e piazze comunali”, convertito con legge 17 aprile 1925, n. 473 e successive modificazioni;

b) Legge 23 giugno 1927, n. 1158, recante “Toponomastica stradale e monumenti a personaggi contemporanei e successive modificazioni”;

- c) D.M. 29 settembre 1992, con il quale il Ministero dell'Interno ha delegato ai Sigg. Prefetti la facoltà di autorizzare la intitolazione di luoghi pubblici e monumenti a persone decedute da meno di dieci anni;
- d) art. 39 "Segnali verticali" del D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285, "Nuovo codice della strada";
- e) art. 133 "Segnali nome-strada" del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada";
- f) dalle circolari dei competenti ministeri;
- g) dalle istruzioni per l'ordinamento ecografico impartite dall'Istat e pubblicate nel volume "ISTAT – Anagrafe della popolazione – Metodi e norme – Serie B.29 – Edizione 1992".

Art. 4 – Divieto di denominazione.

1. Nessuna strada o piazza pubblica può essere denominata a persone che non siano decedute da almeno dieci anni.
2. La disposizione di cui al comma precedente si applica anche per la dedica di monumenti, lapidi o altri ricordi permanenti.
3. E' facoltà del Prefetto della Provincia, di consentire la deroga alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 in casi eccezionali, quando si tratti di persone che abbiano bene meritato nella nazione.
4. Sono esclusi dalla presente regolamentazione i monumenti, lapidi o latro, situati nei cimiteri o nelle chiese e quelli dedicati a dignitari ecclesiastici od a benefattori.

Art. 5 – Obblighi degli uffici comunali.

1. Al fine degli adempimenti di competenza, ogni ufficio comunale che predisponga atti o qualsiasi altra attività che interessano la toponomastica, quali atti attuativi delle previsioni del piano regolatore generale, sue varianti, costruzione o modifica del tracciato di aree di circolazione, piani particolareggiati, etc., è tenuto ad inviare copia degli stessi all'ufficio anagrafe.

Art. 6 – Responsabile del procedimento.

1. Responsabile del procedimento è il responsabile dell'ufficio anagrafe. Egli cura l'istruttoria e ogni altro adempimento inerente il procedimento.
2. In presenza di mutazione di denominazione, provvederà a rendere noto ai residenti nell'area di circolazione interessata l'avvenuto cambiamento e munire gli stessi di apposito documento da cui risulti che la variazione di residenza è dovuta al cambiamento di toponimo cittadino e non ad un trasferimento effettuato.

Art. 7 – Potere di iniziativa.

1. L'iniziativa della denominazione spetta al Sindaco, agli Assessori, ai Consiglieri, ai Responsabili degli uffici anagrafe, tecnico e della polizia comunale, nonché a qualsiasi persona fisica o giuridica.
2. Le proposte possono essere generiche, ossia con la sola indicazione del toponimo, lasciando al comune di determinare a quale area di circolazione attribuirlo, oppure specifiche con l'individuazione anche dell'area.
3. Ogni proposta deve essere motivata e, possibilmente, documentata.

Art. 8 – Competenza per la denominazione.

1. I provvedimenti concernenti la denominazione o la mutazione di denominazione di aree di circolazione, la dedica di monumenti, lapidi o altri ricordi permanenti, compresa la denominazione di scuole, impianti sportivi, giardini edifici, e in generale, località, struttura ed aree diverse e quant'altro previsto dall'art. 1 del presente regolamento, sono di competenza della Giunta Comunale.
2. La deliberazione deve essere trasmessa alla competente Prefettura per quanto disposto dagli artt. 1 e 4 della Legge 23 giugno 1927, n. 1188.

Art. 9 – Autorizzazione alla denominazione.

1. Le deliberazioni riguardanti la denominazione o la mutazione di denominazione di aree di circolazione e tutto quanto previsto dall'art. 1 diventano esecutive dopo la prescritta autorizzazione da parte della Prefettura.
2. Al ricevimento dell'autorizzazione non è richiesto alcun altro provvedimento da parte della Giunta Comunale.

Art. 10 – Piano topografico.

1. Il piano topografico è formato in occasione del censimento generale della popolazione.
2. Detto piano deve essere tenuto aggiornato con la mutazioni dello sviluppo edilizio nonché in seguito a modifiche territoriali eventualmente avvenute nel comune.

Art. 11 – Adempimenti ecografici.

1. L'ufficio anagrafe deve provvedere alla formazione e aggiornamento dello stradario nel quale dovranno essere elencate, in ordine alfabetico, tutte le aree di circolazione del comune.
2. Lo stradario deve riportare:
 - a) la specie dell'area di circolazione, via, viale, piazza, vicolo, corso, salita, calle, largo, campo, etc. e la località;
 - b) la denominazione dell'area;
 - c) i numeri civici, ordinati secondo la successione naturale dei numeri, rispettivamente i numeri civici estremi, i numeri ripetuti, (cioè quelli seguiti da lettera o da bis, ter, etc.) e i numeri mancanti;

d) la sezione o le sezioni di censimento di appartenenza.

Art. 12 – Numerazione civica.

1. La numerazione civica è costituita da numeri che contraddistinguono gli accessi esterni, cioè quelli che dall'area di circolazione immettono direttamente o indirettamente alle abitazioni, negozi, etc. Si immettono direttamente quando l'accesso si apre sull'area di circolazione, indirettamente, quando l'accesso si apre su corti, cortili, etc.
2. La numerazione civica è realizzata seguendo i criteri previsti dalle direttive Istat:
 - a) nelle aree di circolazione a sviluppo lineare (vie, viali, vicoli...) a partire dall'estremità che fa capo all'area di circolazione ritenuta più importante assegnando i numeri dispari ad un lato ed i pari all'altro, preferibilmente i dispari a sinistra e i pari a destra. Nelle strade in cui sorgono fabbricati solo da un lato, perché ancora non ne sono stati costruiti dall'altro, la numerazione deve essere, secondo i casi, o soltanto dispari o soltanto pari. Se da un lato della strada vi è l'impossibilità di costruire per la presenza di ferrovie, fiumi, ecc. la numerazione può essere unica e progressiva;
 - b) nelle aree di circolazione a sviluppo poligonali (piazze, cortili...) la numerazione è progressiva e inizia da sinistra di chi entra nella piazza, cortile, etc, dalla via ritenuta principale;
 - c) in caso di necessità, gli accessi esterni sulla strada potranno essere contraddistinti da un numero con l'aggiunta di un esponente alfabetico;
 - d) i numeri civici sono posti in alto a destra di ciascun ingresso, sia principale che secondario, ad un'altezza di mt 2,00 dal suolo, salvo casi particolari derivanti dalla presenza di cancelli, recinzioni e simili

Art. 13 – Accessi esclusi dalla numerazione civica.

1. Sono esclusi dall'applicazione dei numeri civici:
 - a) le porte delle chiese;
 - b) gli accessi ai monumenti pubblici;
 - c) le porte d'ingresso ai garage, ai fienili, alle legnaie, alle stalle e simili;
 - d) ai fabbricati rurali non abitati con continuità, ma soltanto per brevi periodi dell'anno in occasione dei lavori agricoli.

Art. 14 – Numerazione civica per località.

1. All'esterno dei centri abitati non dotati di regolare rete stradale, la numerazione civica può essere effettuata per località; in questo caso inizia dalla casa più centrale e si svolge, a spirale, da sinistra verso destra, sino ad abbracciare tutte le case della località.

Art. 15 – Casi particolari di numerazione civica.

1. I casi particolari di numerazione civica possono verificarsi quando le strade:
 - a) si dipartono da un centro abitato: la numerazione deve iniziare dal limite del centro e proseguire fino al termine della strada o alla sua uscita dal paese;
 - b) collegano due centri abitati: la numerazione deve cominciare dal limite del centro più importante.

Art. 16 – Numerazione interna.

1. Gli ingressi a cui si accede dalla stessa scala o dallo stesso cortile, aventi lo stesso numero civico, devono essere contrassegnati con una propria serie di simboli (numeri arabi, numeri romani o lettere dell'alfabeto).
2. Nel caso di più cortili o di più scale questi devono essere contrassegnate con più serie di simboli, uno per ciascuna scala o cortile.

Art. 17 - Caratteristiche della targhetta

1. Le caratteristiche della targhetta del numero civico esterno ed interno sono deliberate dalla Giunta comunale

Art. 18 - Richiesta del numero civico

1. La richiesta dei numeri civici esterni e della numerazione interna è requisito necessario per ottenere il rilascio dell'abitabilità/agibilità di un immobile ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. n. 223/89.
2. L'assegnazione del numero civico deve essere richiesta all'ufficio anagrafe all'atto della presentazione della domanda di abitabilità/agibilità da parte del proprietario o/e costruttore.
3. L'ufficio anagrafe provvede all'assegnazione del numero civico interno ed esterno, lo comunica al richiedente e trasmette copia al settore edilizia privata – urbanistica per quanto di competenza

Art. 19 – Oneri

1. Salvo il caso in cui si proceda al rifacimento integrale della numerazione civica, la spesa della targhetta è a carico dei proprietari dei fabbricati.
2. Il costo è determinato dalla Giunta Comunale ed è aggiornato di anno in anno per adeguarlo al costo della vita.
3. Il pagamento del costo deve essere effettuato alla tesoreria comunale o su bollettino di ccp intestato al Comune di Stra.
4. E' obbligo dei proprietari apporre il numero civico interno comunicato dall'Ufficio Anagrafe. Qualora il proprietario non provveda nei modi previsti dal presente Regolamento provvede direttamente il Comune addebitando all'inadempiente gli ulteriori costi aggiuntivi.

Art. 20 - Norme abrogate.

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 21 - Casi non previsti dal presente regolamento.

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione:
 - a) le leggi ed i regolamenti nazionali e regionali;
 - b) le disposizioni dei competenti ministeri e dell'istituto nazionale di statistica;
 - c) lo statuto comunale;
 - d) gli altri regolamenti comunali in quanto applicabili;
 - e) gli usi e consuetudini locali.

Art. 22 - Rinvio dinamico.

1. Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 23 - Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE

sulla proposta di deliberazione ai sensi dell' Art. 49 e Art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267

PROPOSTA DI DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 26 DEL 11-09-2008

ALLEGATO ALLA DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 22 DEL 12-09-2008

**Oggetto: MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE SULLA TOPONOMASTICA
E LA NUMERAZIONE CIVICA.**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime, parere **Favorevole**

Il Responsabile del servizio
F.to CURATOLO DOTT. SANTO

PARERE REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime, parere **Favorevole**

Il Responsabile della ragioneria
F.to SALVADEGO DOTT. FABIO